AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Schema di convenzione per la fornitura di protesi e apparecchi ortodontici.

Tra

l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – Via Coppino, 26 07100 Sassari P. Iva 02268260904, di seguito denominata AOU SS rappresentata dal Commissario straordinario, Dott. Giovanni Cavalieri

e

Il laboratorio odontotecnico (ragione sociale)

gestito da _____

e del quale sono titolari o soci i Sigg. _____

con sede in _____

partita I.V.A. _____
di seguito denominato laboratorio, nella persona del suo legale rappresentante Sig.
_____

PREMESSO

1) che la presente convenzione è finalizzata a realizzare il servizio di erogazione da parte della Clinica Odontoiatrica della AOU SS, delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici con oneri predeterminati a carico degli utenti;

2) che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi all'applicazione delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici attengono alla piena ed esclusiva responsabilità professionale dello specialista odontoiatra e che tali prestazioni sono direttamente erogate dalla AOU SS a mezzo dei propri specialisti odontoiatri;

3) che possono essere ammessi alla presente convenzione solamente i laboratori odontotecnici in regola con l'iscrizione alla Camera di Commercio e con la licenza comunale di esercizi e in possesso dei requisiti organizzativi umani e strumentali che consentano:

a) la lavorazione di scheletrati in cromo-cobalto (tipo Wisil, Vitallium, nobilium, ticonium, cratanium durallium o altri similari con analoghi requisiti) con fonditrici elettroniche e forni di preriscaldamento approvati dalle case madri;
b) la lavorazione delle protesi mobili in acrilico con macchinari a pressione controllata e polimerizzata a caldo in via umida (a tempo e temperatura controllata);
c) la lavorazione di protesi fisse con forni e fonditrici che diano garanzie di non alterabilità metallografiche delle leghe;

4) che in particolare per la fornitura degli apparecchi ortodontici possono essere ammessi alla presente convenzione solo i laboratori in possesso di apparecchiature ortodontiche con macchinari ed impianti per la polimerizzazione delle resine acriliche e che la specifica idoneità del laboratorio alla costruzione degli apparecchi ortodontici, secondo le più moderne tecniche, è da valutarsi dalla AOU SS sulla base del proprio insindacabile giudizio tecnico discrezionale;

5) che non possono essere ammessi alla presente convenzione laboratori odontotecnici in cui operino o siano cointeressate, a qualunque titolo, persone legate al Servizio Sanitario Nazionale da rapporto convenzionale o di impiego o che, comunque, svolgano la loro attività in altre strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

ACCERTATO

che il laboratorio è in possesso di tutti i requisiti di cui alla premessa e che non sussiste la condizione ostativa di cui al precedente punto 5), come risulta anche dall'allegata dichiarazione a firma del legale rappresentante del laboratorio,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
La AOU SS affida al laboratorio l'esecuzione delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici erogati agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale su prescrizione degli specialisti operanti presso la Clinica Odontoiatrica.
Gli oneri convenzionali relativi ai manufatti di cui al comma precedente sono a totale carico degli utenti. La scelta del laboratorio a cui rivolgersi per la preparazione del manufatto protesico o dell’apparecchio ortodontico è effettuata, di volta in volta, tra i laboratori convenzionati.
Art. 2
Il laboratorio provvede, acquistando direttamente tutto il materiale necessario, alla lavorazione, alla costruzione e consegna delle protesi e degli apparecchi ortodontici, che debbono essere realizzati nel più rigoroso rispetto della prescrizione e delle indicazioni dello specialista odontoiatra.
La scelta del materiale di cui al precedente comma deve sempre orientarsi verso le migliori qualità offerte sul mercato.

Art. 3
Le impronte sono prelevate esclusivamente dagli specialisti odontoiatri dell'AOU SS e ritirate dal laboratorio che vi deve provvedere direttamente tramite un proprio incaricato.
Qualora in sede di lavorazione della protesi o dell'apparecchio ortodontico le impronte non risultino pienamente rispondenti, il laboratorio ne dà immediata comunicazione agli organi sanitari dell'AOU SS per quanto di competenza.

Art. 4
La consegna, da parte del laboratorio, delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici costruiti o riparati avviene presso la Clinica Odontoiatrica.
Ove, a seguito della prova finale della protesi o dell'apparecchio ortodontico sul paziente, si rendano necessari, a giudizio dello specialista odontoiatra, ulteriori accertamenti, correzioni del manufatto o anche il rifacimento totale, il laboratorio è tenuto a provvedere ai conseguenti lavori a suo carico, qualunque sia la causa delle imperfezioni riscontrate.
Gli obblighi convenzionali del laboratorio si intendono pienamente assolti solo allorché lo specialista odontoiatra abbia espresso il suo positivo giudizio sulla qualità merceologica convenzionale della protesi o dell'apparecchio ortodontico e sulla idonea rispondenza degli stessi alla prescrizione ed alle esigenze cliniche del paziente.

Art. 5
Durante le fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato alla applicazione delle protesi dentarie o degli apparecchi ortodontici, qualora lo specialista odontoiatra lo ritenga utile, e solo in caso di sua esplicita richiesta, il laboratorio deve garantire la presenza nell'ambulatorio della AOU SS di un proprio odontotecnico diplomato.

Art. 6
Circa i termini di esecuzione dei manufatti si conviene che:
a) le riparazioni devono essere eseguite entro una settimana lavorativa dalla commissione;
b) le prove degli apparecchi (prova corone, denti, masticazione) debbono essere effettuate ad un intervallo non superiore a due settimane lavorative;
c) la consegna degli apparecchi medesimi deve essere effettuata entro una settimana lavorativa dall'ultima prova.
Il termine massimo tra il ritiro delle impronte da parte del laboratorio e la consegna dei manufatti non deve superare comunque i giorni trenta lavorativi.

Art. 7
Ai fini della presente convenzione, il laboratorio intrattiene rapporti esclusivamente con gli specialisti odontoiatri e con gli organi dell'AOU SS.
È fatto rigoroso divieto al laboratorio di avere rapporti di natura professionale con gli utenti, che sono di esclusiva competenza dello specialista odontoiatra, o comunque rapporti di altro genere riferibili al contenuto convenzionale, con gli utenti stessi, che sono di esclusiva competenza degli organi dell'AOU SS, pena la risoluzione del contratto.
Il laboratorio è impegnato a segnalare immediatamente alla AOU SS eventuali richieste in tal senso avanzate dagli utenti.

Art. 8
Gli oneri convenzionali relativi alle protesi dentarie ed agli apparecchi ortodontici sono determinati nelle singole componenti facendo riferimento alle tariffe per le prestazioni e le forniture del laboratorio odontotecnico approvate dall'Azienda e allegate al presente atto per costituirne parte integrante.
Ai fini della liquidazione delle competenze convenzionali al laboratorio, la segreteria amministrativa della U.O. Odontoiatria calcola e comunica all'utente l'ammontare dell'onere a suo carico redigendo apposito preventivo di spesa: tale ammontare deve essere corrisposto in via anticipata alla AOU SS dall'utente. L'avvenuta esecuzione da parte del laboratorio scelto dall'utente delle prestazioni richieste, sarà certificata dallo specialista di odontoiatria che le ha prescritte mediante la compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo. L'AOU SS, sulla base di tale documentazione, provvederà a liquidare la relativa fattura emessa dal laboratorio. La fatturazione del laboratorio verso la AOU SS avverrà con periodicità trimestrale. Le prestazioni fornite dal laboratorio sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72.

Art. 9
La presente convenzione si intende immediatamente e automaticamente risolta:
a) ove si accerti la sopravvenuta sussistenza della condizione di inammissibilità di cui al punto 5 del preambolo;
b) ove sia accertata la violazione dei divieti contenuti nel 2° comma del precedente art. 7.

La AOU SS, inoltre, si riserva la facoltà di considerare unilateralmente e immediatamente risolta la presente convenzione nei casi in cui:

1) si accerti che il materiale impiegato per la costruzione dei manufatti non corrisponda alle caratteristiche richieste, fermo restando che il laboratorio assume nei confronti della AOU SS medesima, la completa responsabilità sia per quanto riguarda il materiale impiegato che la tecnica di costruzione, dovendo i manufatti essere eseguiti a perfetta regola d'arte;

2) a fine anno il giudizio complessivo sulla qualità delle protesi e degli apparecchi realizzati, formulando alla stregua di riscontri obiettivi di concerto tra gli organi dell'Azienda e gli specialisti odontoiatri, non sia positivo.
Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione della presente convenzione previste dal Codice Civile.

Art. 10
La presente convenzione ha la durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima
La AOU SS si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione, tramite semplice comunicazione al laboratorio, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria regionale in contrasto con la conclusione del rapporto convenzionale.

Art. 11

La AOU SS si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, anche mediante sopraluoghi presso i locali del laboratorio, ogni circostanza ritenuta utile alla migliore attuazione dei contenuti convenzionali.

Art. 12

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi della lett. d) dell'art. 1 della parte erariale della tariffa all. A del D.P.R. 26-10-1972, n. 634.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'AOU SS
Il Commissario Straordinario

per il Laboratorio